

## Estirpazione di piante di olivo: danno ambientale o tutela dell'economia?

Cass. Sez. VI Civ. 9 novembre 2021, n. 32781 (c.c.) - Lombardo, pres.; Oliva, est.; D.C.P. (avv. De Giovanni) c. Regione Puglia, Servizio coordinamento Puglia settentrionale. (*Dichiara inammissibile App. Bari 5 febbraio 2019*)

**Agricoltura e foreste - Estirpazione di piante di olivo omettendone il reimpianto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione corrispondente al triplo del valore delle piante estirpate e non reimpiantate.**

*Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

(*Omissis*)

### FATTO

Con ricorso d.lgs. n. 150 del 2011 ex art. 6, D.C.P. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Regione Puglia per la violazione del d.lgs. n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del 1951, per aver estirpato n. 450 piante di olivo omettendone il reimpianto, obbligatorio in base al contenuto dell'autorizzazione regionale n. 100573 del 26.10.2010. Con il predetto atto, veniva ingiunto al D.C. il pagamento della sanzione di Euro 24.000, corrispondente al triplo del valore delle piante estirpate e non reimpiantate.

Nella resistenza della Regione, il Tribunale rigettava l'opposizione.

Interponeva appello il D.C. e la Corte di appello di Bari, con la sentenza oggi impugnata, n. 278/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.C.P., affidandosi a tre motivi.

La Regione Puglia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

### DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 689 del 1981, artt. 11 e 23, e del d.lgs. n. 475 del 1945, art. 4, perché la Corte di appello avrebbe violato il principio di proporzionalità della sanzione al fatto contestato.

La censura è inammissibile.

Il d.lgs. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4, modificato dalla legge n. 144 del 1951, prevede che «Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione o, nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura». Nella fattispecie, dunque, non viene in rilievo una sanzione determinabile tra minimo e massimo edittale, bensì stabilita in misura fissa e determinata nel decuplo del valore di ciascuna singola pianta estirpata e non reimpiantata. Non si pone, dunque, alcun problema di proporzionalità della sanzione al fatto contestato, posta l'assenza di margini di valutazioni discrezionali in capo all'amministrazione in relazione al quantum della sanzione da irrogare in concreto.

Inoltre, nel caso specifico la Regione Puglia ha applicato la sanzione nella misura del triplo del valore delle piante abbattute, in luogo della maggior misura prevista dalla norma, determinandone quindi l'importo in termini di estremo favore per il D.C., con conseguente carenza di interesse concreto del medesimo all'impugnazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, art. 3, il vizio di motivazione del provvedimento ingiuntivo opposto e l'eccessività della sanzione. Ad avviso del ricorrente, poiché il valore unitario della pianta era pari ad Euro 16, la moltiplicazione di detto importo per il numero delle piante estirpate avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una sanzione contenuta nell'importo di Euro 7.200, mentre nel caso di specie gli era stato ingiunto il pagamento della maggior somma di Euro 24.000.

Anche questa censura è inammissibile, per gli stessi motivi esposti a confutazione del primo motivo, poiché la sanzione in concreto irrogata al D.C. è addirittura inferiore a quella che avrebbe dovuto conseguire al calcolo previsto dal richiamato d.lgs. n. 475 del 1945, art. 4.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la Corte di appello lo avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese del giudizio di merito. Ad avviso del ricorrente, poiché la Regione Puglia si era difesa mediante l'Avvocatura regionale, avrebbe dovuto essere applicata la norma in virtù della quale, quando l'amministrazione

resiste in giudizio mediante un proprio funzionario, la stessa non può ottenere la condanna dell'opponente, ove questi sia soccombente, alle spese del giudizio.

La censura è inammissibile.

In primo luogo, il principio invocato dal ricorrente vale quando, in materia di sanzioni amministrative, l'amministrazione si difenda in proprio, mediante un funzionario appositamente delegato, ma non anche nella diversa ipotesi in cui la difesa venga affidata ad un avvocato, ancorché inserito nell'Avvocatura Regionale. In secondo luogo, nel caso di specie il governo delle spese di lite operato dal giudice di merito è corretto, essendo le stesse state regolate secondo il principio generale della soccombenza.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater* -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

*(Omissis)*

## Estirpazione di piante di olivo: danno ambientale o tutela dell'economia?

1. - *Premessa.* Il proposito del commento alla sentenza in epigrafe, al di là delle questioni procedurali, processuali e in punto spese, è quello di portare alla luce il fatto che alcune leggi apparentemente datate hanno ancora una significativa applicazione ed una concreta attualità operativa, a fronte di situazioni non sempre conciliabili tra di loro allorquando entrano in conflitto il diritto dell'ambiente e il diritto dell'economia.

In particolare, il sig. D.C. veniva infatti condannato dai giudici di merito del Tribunale e della Corte d'appello della Puglia al pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari ad euro 24.000,00, ridotto in secondo grado ad euro 7.200,00, per aver estirpato n. 450 piante di olivo, omettendone il reimpianto: la condotta considerata dall'art. 4, d.lgs. n. 475/1945, così come modificato dalla legge n. 144 del 1951 è stata ritenuta amministrativamente illecita ma, ai fini dell'applicazione della sanzione, il giudice di appello ha ridotto il *quantum* dal decuplo al triplo del valore di n. 1 pianta di ulivo, valutata, in via equitativa, nella somma di euro 16<sup>1</sup>.

In sostanza, a tutela della preservazione ambientale dello stato dei luoghi, per l'attività di estirpazione di piante di olivo senza preventiva autorizzazione è prevista una sanzione che consiste oggi nel pagamento di una sanzione amministrativa corrispondente al decuplo del valore delle piante estirpate e non reimpiantate.

Tanto affermato, il tema di fondo che anima la pronuncia in commento affonda dunque le radici giuridiche in tempi non recenti e rivela una situazione agricola, quale è quella del Sud Italia, ancora in parte governata dalle politiche dell'enfiteusi – in parte – e – in maniera più significativa – del latifondo.

Mossi tali preliminari cenni ricostruttivi, la norma asseritamente violata – art. 4, d.lgs. n. 475/45, modificato dalla legge n. 144/51, nella parte in cui prevede che «chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» –, appare ad oggi troppo generica, in quanto non modula la responsabilità del soggetto che ha compiuto tale atto.

Infatti, non potendo sindacare il merito, il giudice di legittimità non ha specificato in sentenza la qualifica del soggetto agente, sia esso un agricoltore, un industriale ovvero un soggetto terzo. Di certo non può trattarsi di un privato cittadino, in quanto in ragione dell'azione illecita costui avrebbe dovuto rispondere quantomeno del reato di danneggiamento *ex art.* 635 c.p.

Ad ogni modo, l'illecito amministrativo di natura generale, addossando a «chiunque» una sanzione eguale nella sostanza, porta a individuare una fonte di responsabilità non adeguatamente specificata: non è infatti precisato se l'estirpatore abbia agito di sua *sponte* ovvero se abbia agito a seguito di «ordini superiori contrastanti con la tutela dell'ambiente» quali ad esempio l'adesione ad un proposito di edificazione o di implementazione di aree industriali o di commercio non consentito dall'ordinamento giuridico. Tale ultima condotta avrebbe potuto spostare di molto l'ago del *quantum* della condanna: ad esempio è difficile ipotizzare che l'autore dell'illecito sia stato un contadino, perché è presumibile asserire che costui, in ragione del proprio lavoro, avrebbe senz'altro dovuto reimpiantare gli alberi e, in ogni caso, non vi è norma che condanni l'abbattimento in ragione di nuovi innesti della medesima natura (nella fattispecie: piante di olivo vetuste con nuove piante di olivo).

Più probabile è l'ipotesi che l'autore dell'illecito sia stato un proprietario terriero (latifondista o enfiteuta), ovvero un industriale che, pur in ragione della sua attività, abbia operato in aree non consentite allo sviluppo dell'industria, bensì in aree protette dal punto di vista dell'implementazione dell'agricoltura nella Regione Puglia.

---

<sup>1</sup> V. art. 1226 c.c.

Per meglio dire, in un'ottica esclusiva di tutela e preservazione dello stato dei luoghi un conto è il fatto commesso dal bracciante, un conto è il fatto commesso da latifondista proprietario, un conto è il fatto commesso dall'industriale che estirpa piante a fini edificatori, e così via...: in questo senso la norma del 1951 appare dunque generica perché, come già affermato, espone «chiunque» alla medesima condanna, pur lasciando al giudice l'arbitrio nella determinazione del *quantum* sanzionatorio.

**2. - Preservazione dello stato dei luoghi o motivi economici? Riflessioni a margine del ruolo dell'Ispettorato dell'agricoltura.** Un problema affrontato in sentenza riguarda la «preventiva autorizzazione dell'Ispettorato dell'agricoltura all'estirpazione di piante d'olivo».

In altri termini, occorre capire quali fini persegue attualmente l'Ispettorato dell'agricoltura, organo periferico del Ministero delle politiche agricole.

Se l'obiettivo è la preservazione dello stato dei luoghi, la sanzione amministrativa è comprensibile, tuttavia è altresì considerevole il fatto che si ravvisa un conflitto apparente di norme tra l'attività ispettiva, pur doverosa, e ciò che è altrimenti previsto dall'art. 832<sup>2</sup> del codice civile italiano. Come è noto, la norma citata prevede che il proprietario di un fondo abbia diritto di godere e di disporre dei suoi beni in modo pieno ed esclusivo: peraltro non si tratta di una facoltà, ma di un diritto che, come tale, non dovrebbe in alcun modo essere prevaricato, se non in ragione di azioni sanzionabili.

Ed è proprio questo il caso, che, ciononostante, lascia aperti alcuni interrogativi.

Qual è la volontà di preservazione che ha portato il sig. D.C. alla giustificazione dell'estirpazione? Prevalgono le fonti normative e l'attività ministeriale oppure è ancora lecito guardare a ciò che ha previsto il codice civile italiano, pur a parità gerarchica di norma violata?

Ciò che si vuole portare alla luce, in sostanza, è che oggi la tutela dell'ambiente e la preservazione dello stato dei luoghi sono in ogni caso prioritari rispetto i fini economici. Tuttavia nella fattispecie oggetto del presente commento, si può anche dedurre che l'estirpazione delle piante fosse cosa economicamente ragionevole, poiché tali piante non garantivano più una adeguata produttività.

In altre parole, risulta più che altro difficile spiegare in termini giuridici ad un proprietario di un oliveto del Sud quali siano le ragioni effettive di tutela del patrimonio selvifico italiano in tempi di crisi economica e di pandemia<sup>3</sup>: certamente, se il fine è illecito, la sanzione è sacrosanta ma, argomentando diversamente, cosa c'è di illecito nella mente di un proprietario che, anche alla luce della legislazione vigente, intende probabilmente estirpare per fini migliorativi di una situazione agricola italiana del Sud oggi ancora in sensibile difficoltà? O, meglio, in ragione di quale interesse superiore il diritto di proprietà deve soggiacere al parere tecnico dell'Ispettorato dell'agricoltura? È pur vero che ai sensi del Titolo V della Costituzione, art. 117, lett. g) lo Stato ha potestà esclusiva in materia ambientale, ma ciò che si vuole qui guardare con occhio critico è l'attuale azione degli Ispettorati, sempre più vincolata da fini esclusivamente sanzionatori e «di cassa» e sempre meno protesa a fini redistributivi e sociali.

Per meglio dire, allorquando la tutela dell'ambiente si scontra con ragioni economiche e di fabbisogno si crea, inevitabilmente, un conflitto difficilmente risolvibile: è un conflitto legislativo, ma, ragionando a più ampio respiro, anche un conflitto logistico ed economico.

Allora, alla luce della suesposta breve ricostruzione, un conto è la sanzione punitiva di «chi inquina paga» – principio affermato dalla sacrosanta ed indiscutibile direttiva 2004/35/CE –, un conto è la libertà del singolo proprietario terriero che, per ragioni di utilità anche sociale, decide per l'estirpazione di piante d'olivo, magari per fini di tutela privata (ad esempio: creare nuove prospettive agricole, creare lavoro *in*

---

<sup>2</sup> Il proprietario ha diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo... «nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico». La norma pone però un problema di gerarchia delle fonti poiché il codice civile, altrimenti noto come costituzione economica di un popolo, non riesce più a imporsi come fondamento del diritto in un complesso legislativo sempre più frammentato, frammentario e disgregato dall'avanzare ininterrotto anche del diritto amministrativo.

<sup>3</sup> Pandemia da SARS-COV-2.

*loco* per un'industria compatibile con la tutela ambientale, in ultima analisi, migliorare le prospettive di lavoro in una terra arida<sup>4</sup>).

In definitiva, la preservazione dello stato dei luoghi potrebbe e, talvolta, dovrebbe soggiacere anche a fini produttivi e consuetudinari, per un diritto dell'ambiente più sostenibile e meno conflittuale: in altre parole, «così come nelle regioni del nord i piccoli contadini utilizzano le acque private a fini di agricoltura domestica e si associano – così come si associavano in maniera più significativa nella seconda metà del '900 – per l'utilizzo delle risorse idriche anche per contrastare il pagamento di tariffe e di costi ambientali imposti dalla tassazione comunale»<sup>5</sup>, è altrettanto vero che l'estirpazione di piante d'olivo vetuste in una regione ancora arretrata secondo i canoni dell'UE può essere considerata ragionevole se svolta per fini anche economici e, talvolta, industriali.

In questa logica ed in conclusione, non si vuole sostenere che i proprietari terrieri non devono essere esonerati dal pagamento di una sanzione amministrativa se si verifica una fattispecie come quella oggetto della sentenza in commento, ma resta aperto l'interrogativo del «costo ambientale della risorsa» alla luce del principio «chi inquina paga»: per meglio dire, appare oggi più difficile considerare l'imposizione di costi punitivi, così come la sanzione amministrativa applicata in sentenza, alla luce di comportamenti che, in un certo senso, intendono apportare migliorie in territori ancora poco aderenti all'avanzamento della globalizzazione e dei c.d. «progetti *green*». Ragionando in concreto, ci si chiede soltanto per quale motivo l'estirpazione imponga un costo ambientale ovvero una sanzione amministrativa che pare inadeguata al contesto in cui è stata irrogata. Forse, meglio avrebbe potuto agire l'Ispettorato dell'agricoltura e la Regione Puglia nel valutare preventivamente le ragioni concrete del sig. D.C. per giungere ad un accordo condiviso non esclusivamente sanzionatorio.

**3. - Sul nesso di causalità tra danno e fatto.** Ancora, alcune considerazioni che riprendono il paragrafo precedente sono opportune in punto nesso di causalità e danno ambientale.

Secondo la dottrina prevalente, mutuata dal diritto penale e a «grandi linee», può definirsi nesso di causalità ciò che porta ad un danno in ragione di un evento sanzionato da una fattispecie incriminatrice e/o illecita anche solo dal punto di vista amministrativo, al di là di ogni ragionevole dubbio o in ragione di una probabilità statistica secondo cui, in assenza dell'evento, il danno non si sarebbe verificato<sup>6</sup>. Il principio, più odierno, è mutuato da tanti fatti che hanno portato a sentenze di condanna a seguito di grandi eventi tragici verificatesi in Italia: vedi ad es. disastro del Vajont (1963)<sup>7</sup>, disastro dei bacini di Stava (1985)<sup>8</sup>, inquinamento nell'Acna di Cengio (1988)<sup>9</sup>, sentenza Petrolchimico di Mantova (2017-2018)<sup>10</sup>, e, ancora più di recente, tragedia del Mottarone<sup>11</sup>: non da ultimo, ancora aperta, è la questione dell'*ex* ILVA di Taranto.

L'Unione europea ha nel tempo adeguato il nesso di causalità anche in punto ambientale, introducendo, come poc'anzi esposto, il principio di «chi inquina paga a muovere dalla tutela delle risorse idriche»<sup>12</sup>, in

<sup>4</sup> Vedi ad es. gravi problemi sulla c.d. responsabilità degli enti per *ex* ILVA Taranto.

<sup>5</sup> Solo per alcuni cenni, ENRICHENS N., *Le acque private*, Milano, 2016.

<sup>6</sup> La definizione raccoglie in parte ciò che afferma il diritto penale - danno oltre il ragionevole dubbio giurisprudenziale - e ciò che afferma il diritto civile - criterio in parte statistico del c.d. «più probabile che non».

<sup>7</sup> Cass. Sez. IV Pen. 25 marzo 1971, n. 810, Biadene ed a., in *Foro it.*, 1971, 12.

<sup>8</sup> Cass. Sez. IV Pen. 29 aprile 1991, n. 4793/1990, Bonetti ed a., in *Cass. pen.*, 1992, 2796 e in *Foro it.*, 1992, II, 36

<sup>9</sup> *Ex multis*, Cass. Sez. IV Pen. 11 maggio 1998, Calamandrei ed a., in *Foro it.*, 1999, 235.

<sup>10</sup> Cass. Sez. IV Pen. 16 aprile 2018, n. 16715/2017, C.A. ed a., in *Dir. pen. cont.*, 2018, 7/8.

<sup>11</sup> Stresa, anno 2021.

<sup>12</sup> LOUVIN R., *Aqua Aequa*, Torino, 2018, in *Le frontiere del diritto*, in ricordo di Giorgio Lombardi, 86 ss.: «le Regioni hanno sostenuto che spettasse ad esse intervenire, richiamando» - non a piena ragione - «che spettasse ad esse intervenire sulla materia, richiamando la prevalenza del titolo competenziale (concorrente) in ordine al governo del territorio, per il quale andrebbe almeno prevista una accentuazione del modulo cooperativo, in una costate dialettica tra i diversi livelli del governo».

applicazione della direttiva 2004/35/CE, che afferma sostanzialmente che il responsabile dell'attività che causa l'inquinamento o il danno ambientale deve pagare per rimediare al torto<sup>13</sup>.

Il giudice di legittimità ha ritenuto coerente la ricostruzione in punto nesso di causalità offerta dai giudici di merito nella fattispecie oggetto del presente commento, ravvisando il danno all'ambiente in senso omissivo, mancando il reimpianto degli alberi della medesima natura.

Ora, per condividere a pieno la sentenza del giudice di legittimità occorrerebbe dunque capire in primo luogo se il mancato reimpianto di alberi di olivo abbia effettivamente recato un danno, non solo ambientale, ma un danno di rilevanza patrimoniale<sup>14</sup>, posto che il danno da omesso reimpianto è stato qualificato come danno ingiusto e, di per sé, suscettibile di valutazione anche economica.

Anche in questo caso, la sentenza non specifica la natura del danno, sia esso demaniale, ambientale, omissivo se non addirittura commissivo<sup>15</sup> e, quindi, sorge spontaneo l'interrogativo che porta a chiedersi sino a che punto lo Stato centrale abbia diritto/dovere di intervenire, mediante il proprio Ispettorato agricolo in materia di tutela ambientale, imponendo esclusivamente sanzioni amministrative e solo in rari casi proponendo prospettive di migioria<sup>16</sup>.

E ciò anche in adesione alla dottrina oggi maggioritaria che ha ipotizzato, da Stella in avanti il c.d. giudizio controfattuale<sup>17</sup>, oggi rimodulato dalla nota sentenza Franzese<sup>18</sup> in materia di responsabilità sanitaria, esteso anche al diritto penale/amministrativo dell'ambiente.

Pertanto, il mancato reimpianto, se dovuto ad una volontà di creare un'alternativa agricola o industriale, potrebbe essere, a parer dello scrivente, giustificato da fini migliorativi, anche in contrasto con la sanzione amministrativa imposta dall'Ispettorato dell'agricoltura, in quanto, *ad implementum*, i giudici avrebbero potuto meglio verificare qual era il fine che ha maturato l'attività di estirpazione.

In definitiva, l'evento giudicato come illecito potrebbe forse trovare giustificazione in una volontà proprietaria protesa all'investimento specifico per la riqualificazione di un'area: in sostanza, un conto è la tutela dei boschi, dei castagneti, dei faggi e delle latifoglie in zone d'Italia in cui anche la conformazione territoriale lo esige, (vedi ad es. Valle d'Aosta, basso Piemonte, alta Liguria, Friuli-Venezia Giulia, ecc.) un conto è il tentativo di creare un *quid pluris* in un luogo – Regione Puglia – costituita quasi esclusivamente da oliveti. Come a dire: a cose uguali non devono sempre corrispondere cose uguali per la difesa dell'ambiente e del territorio

In questa ultima affermazione può probabilmente risiedere la volontà del sig. D.C. di aver tentato il ricorso per cassazione avverso la sanzione amministrativa imposta dall'Ispettorato dell'agricoltura, anche se il destino della sua causa era prevedibilmente infausto, in quanto la normativa speciale amministrativa (legge n. 144/1951), è comunque fonte speciale e successiva rispetto all'art. 832 c.c. e, pertanto, alla luce del ragionamento dei giudici di legittimità, analogicamente applicabile ed interpretabile.

**4. - Cenni conclusivi.** Alla luce della suesposta ricostruzione è evidente che la sentenza in commento, per quanto contenuta, apra comunque un terreno di discussione che coinvolge la tutela dell'ambiente da un lato ed i fini economici dall'altro, oggi ancora distanti tra di loro.

L'autore o l'osservatore, deve porsi in terza distanza cercando di individuare ciò che potrebbe essere migliorativo di una situazione ancora troppo disgregata.

---

<sup>13</sup> Ciò potrebbe implicare la bonifica dell'area «inquinata» se non la copertura dei rischi sanitari per le persone danneggiate.

<sup>14</sup> Artt. 1218 ss. c.c.

<sup>15</sup> ANTOLISEI F., *Reati commissivi mediante omissione*, Diritto penale, Milano, 2003, XIV edizione aggiornata a cura di CONTI L.

<sup>16</sup> Negli ultimi anni, stanno diminuendo gli studi dell'Ispettorato dell'agricoltura che propongono attività di tutela del patrimonio ambientale, mentre sono molte le disposizioni di legge che irrogano sanzioni talvolta indeterminate: si riscontra, sostanzialmente, a muovere dall'anno 2013, un'inversione di tendenza.

<sup>17</sup> Vedi ad. es. RONCO M., *La dimensione oggettiva del fatto tipico: il nesso causale tra condotta ed evento*, Padua Research Archive, 2007.

<sup>18</sup> Cass. Sez. Un. Pen. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, in *Riv. pen.*, 2002, 885; *ex multis* VIGANÒ F., *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 3, 380.

Non si vuole essere in alcun modo ripetitivi, ma è evidente che la questione del latifondo nella Puglia, così com'era diffusa l'enfiteusi nello Stato Pontificio già nel corso del pontificato ottocentesco di Papa Pio IX<sup>19</sup>, è ancora determinate, anche se occorre riconoscere che l'utilità di tale contratto ha avuto come sua ragion d'essere, ad esempio, la tutela dei pascoli montani; allora ci si chiede – per contrastare questo fenomeno che naturalmente porta all'incuria dell'agricoltura sostenibile e produttiva – se abbia effettivamente senso positivo non permettere ai proprietari terrieri di guardare anche ad altra produttività, sia essa agricola, imprenditoriale o esclusivamente industriale, al fine di dar corso a più efficienti propositi, anche nel rispetto di una normativa ambientale che non dovrebbe essere punitiva ed ispettiva, ma implementativa di una politica di preservazione territoriale ancora oggi in difficoltà.

*Nicola Enrichens*

---

<sup>19</sup> V. ad. es. BARILLARO D., *Enfiteusi ecclesiastica e sua evoluzione nel Regno di Napoli*, Padova, 1939.